

STATUTO
DELLA
CONFEDERAZIONE GENERALE
DELL'INDUSTRIA ITALIANA

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA COSTITUTIVA
DEL 12 SETTEMBRE 1944

TITOLO I.

COSTITUZIONE - SCOPO

ART. 1.

COSTITUZIONE - SEDE - DENOMINAZIONE. — E' costituita, con sede in Roma, la Confederazione Generale dell'Industria Italiana. Essa può costituire uffici in altre città.

ART. 2.

SCOPO — La Confederazione, che ha carattere apolitico, ha per scopo:

a) di tutelare in ogni campo gli interessi generali della industria italiana, rappresentandola nei confronti di qualsiasi amministrazione o autorità e di altre organizzazioni economiche col rispetto della piena autonomia delle singole Associazioni di categoria e delle singole Associazioni territoriali;

b) di coordinare le direttive delle predette associazioni stabilendo, con la collaborazione e d'intesa con essa, i criteri e gli indirizzi da seguire sui problemi di interesse generale per le categorie industriali;

c) di svolgere opera di conciliazione nell'eventualità di contrasti d'interessi fra le varie categorie;

d) di portare il suo contributo all'opera di ricostruzione dell'industria italiana mediante lo studio e la risoluzione dei problemi che ad essa si connettono, tenendo presenti le peculiari condizioni dell'industria a seguito delle vicende belliche e le alte finalità del risorgimento nazionale.

TITOLO II.

ASSOCIAZIONI ADERENTI

ART. 3.

ASSOCIAZIONI — Possono aderire alla Confederazione Generale dell'Industria Italiana tutte le Associazioni di industriali a carattere nazionale o territoriale liberamente costituite.

ART. 4.

DOMANDA DI ADESIONE - AMMISSIONE. — La domanda di adesione deve essere corredata dello statuto e degli eventuali regolamenti, nonché dell'elenco dei componenti degli organi direttivi e del numero degli associati.

Sulla domanda delibera la Giunta Esecutiva della Confederazione. Contro la deliberazione negativa è ammesso il ricorso all'Assemblea dei delegati delle Associazioni aderenti.

ART. 5.

OBBLIGHI DEGLI ADERENTI - DURATA. — L'adesione alla Confederazione comporta l'obbligo dell'Associazione aderente di osservare il presente Statuto e le deliberazioni che, in base allo Statuto stesso, saranno adottate dai competenti organi confederali.

Le Associazioni aderenti allorchè gli argomenti posti all'ordine del giorno delle loro riunioni sono di grande importanza

e possono avere gravi riflessi su altre categorie industriali, sono tenute a darne tempestiva notizia alla Confederazione affinché il Presidente o, per sua delega, altro componente della Giunta o il Segretario Generale vi possano intervenire.

L'adesione ha la durata di un triennio e s'intende rinnovata tacitamente di triennio in triennio se non ne viene data disdetta dall'Associazione con lettera raccomandata almeno sei mesi prima della scadenza.

Il triennio decorre dal primo gennaio dell'anno nel quale è stata accolta la domanda di adesione.

ART. 6.

CONTRIBUTI. — L'Associazione aderente è tenuta a corrispondere alla Confederazione, al momento dell'ammissione, un contributo *una tantum* nella misura fissa di L. 5.000, e inoltre un contributo annuo proporzionale all'ammontare dei contributi ad essa Associazione dovuti dai suoi associati e la cui misura percentuale viene stabilita di anno in anno dalla Giunta della Confederazione in base al preventivo delle sue spese.

Il contributo annuo è versato in quattro rate trimestrali da corrispondersi entro la prima decade di ogni trimestre.

ART. 7.

PERDITA DELLA QUALITÀ DI ADERENTE. — La qualità di aderente si perde:

a) per lo scioglimento dell'Associazione aderente; con effetto, quanto al pagamento del contributo, dall'anno solare successivo a quello dello scioglimento;

b) per deliberazione della Giunta Esecutiva confederale adottata col voto di almeno due terzi dei suoi membri per inadempienze agli obblighi assunti a norma degli articoli 5 e 6.

Contro questa deliberazione è ammesso ricorso all'Assemblea dei delegati delle Associazioni aderenti.

TITOLO III.

ORGANI DELLA CONFEDERAZIONE

ART. 8.

ELENCAZIONE. — Sono organi della Confederazione:

- a) l'Assemblea dei delegati delle Associazioni aderenti;
- b) la Giunta Esecutiva;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 9.

ASSEMBLEA. — L'Assemblea dei delegati è costituita dalle persone che hanno ricevuto la delega a parteciparvi dalle Associazioni aderenti alla Confederazione.

Ogni Associazione designa i propri delegati e dispone di un numero di voti in proporzione del contributo che paga alla Confederazione, secondo la seguente tabella:

per la parte di contributo compresa:

da L. 1.000 a L. 5.000	1 voto;
da L. 5.001 a L. 50.000	1 voto per ogni 5.000 lire o frazione su- periore a L. 2.500;
da L. 50.001 a L. 100.000	1 voto per ogni 10.000 lire o frazione su- periore a L. 5.000;
da L. 100.001 ed oltre	1 voto per ogni 20.000 lire o frazione su- periore a L. 10.000.

I delegati sono al massimo in numero di due per la prima categoria, di tre per la seconda, di quattro per la terza, di cinque per la quarta.

L'Associazione designa anche quello fra i delegati che dispone di tutti i suoi voti.

Le Associazioni che non sono in regola col pagamento del contributo non possono partecipare all'Assemblea dei delegati alla Confederazione.

La delega deve essere conferita per iscritto dall'Associazione aderente alle persone da esse designate.

All'Assemblea partecipano i membri della Presidenza e quelli della Giunta Esecutiva della Confederazione. Vi partecipano altresì, senza diritto di voto, il Segretario Generale della Confederazione e i Revisori dei Conti.

ART. 10.

RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA. — L'Assemblea dei delegati si riunisce in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno la Giunta Esecutiva o ne facciano richiesta scritta Associazioni aderenti che dispongano complessivamente almeno di un quinto del numero totale dei voti spettanti alle Associazioni aderenti.

ART. 11.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA. — L'Assemblea viene convocata dalla Giunta Esecutiva della Confederazione con invito da spedirsi con lettera raccomandata alle Associazioni aderenti almeno quindici giorni prima della data della riunione. L'invito contiene l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonchè l'ordine del giorno con l'indicazione degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata telegraficamente con un preavviso di tre giorni, e con la osservanza delle altre modalità di cui al precedente comma.

ART. 12.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA. — L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti i delegati delle Associazioni con un numero di voti che rappresenti la maggioranza del numero totale dei voti spettanti a tutte le Associazioni aderenti.

Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione l'Assemblea è legalmente costituita quando sia presente almeno il decimo dei voti spettanti a tutte le Associazioni aderenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti non tenendosi calcolo degli astenuti. Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal Presidente, salvo che un quinto dei voti presenti in Assemblea richieda che vi si proceda con un metodo diverso. Rimane fermo quanto stabilito dall'art. 15 per la nomina delle cariche sociali.

Per le deliberazioni relative alle modificazioni del presente Statuto e allo scioglimento della Confederazione provvedono i successivi articoli 26 e 27.

ART. 13.

PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA - SEGRETARIO - VERBALE. — L'Assemblea dei delegati è presieduta dal Presidente della Confederazione e in caso di sua assenza o di suo impedimento dal più anziano di età dei Vice Presidenti.

Il Presidente chiama uno dei delegati a fungere da Segretario dell'Assemblea.

Il verbale, da redigersi possibilmente prima che l'Assemblea sia sciolta, viene firmato dal Presidente, dal Segretario e da due degli intervenuti designati dal Presidente all'inizio della riunione.

ART. 14.

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA. — L'Assemblea dei delegati, nella sua riunione ordinaria da tenersi entro il primo trime-

stre dell'anno, discute ed approva il conto consuntivo dell'anno precedente, il bilancio preventivo dell'anno in corso, le relazioni della Giunta Esecutiva e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono inoltre attribuzioni dell'Assemblea:

a) la nomina delle cariche sociali a norma dei successivi articoli;

b) le modificazioni del presente Statuto a norma dell'articolo 26;

c) l'esame dei problemi d'importanza fondamentale interessanti l'industria italiana e l'organizzazione confederale per stabilire le direttive di massima da tenere presenti nello svolgimento dell'attività confederale.

La Giunta Esecutiva può in ogni momento convocare l'Assemblea a norma dell'art. 11 per sottoporle qualsiasi argomento rientrante negli scopi della Confederazione, e che, pur compreso nelle attribuzioni della Giunta stessa, meriti, per la sua particolare importanza, l'esame e l'approvazione dell'Assemblea.

ART. 15.

GIUNTA ESECUTIVA. — La Giunta Esecutiva è composta oltre che del Presidente e dei due Vice Presidenti della Confederazione, di altri 30 membri eletti dall'Assemblea. I componenti la Giunta durano in carica due anni e sono rieleggibili.

L'elezione deve essere fatta nella riunione ordinaria dell'Assemblea. La votazione ha luogo normalmente a schede segrete, ma l'Assemblea può procedervi anche per acclamazione. Nella votazione a schede segrete i delegati delle singole Associazioni non possono votare per più di quattro quinti del numero totale degli eleggendi. Sono proclamati eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.

Se per dimissioni od altra causa il numero dei membri della Giunta si è ridotto a non meno di quindici la Giunta si integra con altri membri di sua nomina, sempre che manchino più di sei mesi alla convocazione dell'Assemblea ordinaria annuale dei

delegati. Qualora invece il numero dei membri si sia ridotto a meno di quindici, i membri ancora in carica, si considerano dimissionari e deve essere convocata in via straordinaria l'Assemblea dei delegati per procedere a nuova elezione.

ART. 16.

RIUNIONI DELLA GIUNTA. — La Giunta si riunisce ordinariamente una volta ogni due mesi ed in via straordinaria sempre che lo ritenga opportuno il Presidente della Confederazione o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri.

Essa è convocata dal Presidente con lettera spedita almeno dieci giorni prima della data della riunione, osservandosi per tutto il resto le norme e le modalità previste nel precedente articolo 11 per l'Assemblea.

I membri della Giunta che per tre volte consecutive non intervengono alla riunione senza giustificato motivo decadono dalla carica.

ART. 17.

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA. — Le riunioni della Giunta sono presiedute dal Presidente della Confederazione. In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, la riunione è presieduta dal Vice Presidente più anziano di età.

Alle riunioni di Giunta nelle quali siano poste all'ordine del giorno questioni di ordine economico-finanziario della Confederazione, partecipano i Revisori dei Conti, senza diritto di voto.

Le riunioni sono valide con la presenza effettiva di almeno quindici membri oltre quelli della Presidenza, e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, i quali spettano uno per ciascun membro. In caso di parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione.

Della riunione è redatto su apposito registro il relativo verbale il quale è firmato dal Presidente e dal Segretario, che vie-

ne nominato dalla Giunta anche fra persone estranee ai suoi membri.

ART. 18.

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA. — Spetta alla Giunta Esecutiva:

a) deliberare su tutte le questioni di carattere generale che interessano l'industria italiana seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea dei delegati;

b) coadiuvare le Associazioni aderenti nel loro lavoro al fine di dare indirizzo organico all'azione confederale;

c) prendere iniziative per lo studio e la soluzione dei problemi dell'industria e per la tutela della categoria;

d) provvedere anche a mezzo di speciali enti a quei servizi e quelle pubblicazioni che siano ritenute utili nel campo sindacale, legale, tecnico, economico e finanziario e della previdenza;

e) fare quant'altro ritenga utile al raggiungimento degli scopi statutari;

f) nominare rappresentanti della Confederazione presso enti, amministrazioni, istituzioni, commissioni ed organi in genere;

g) nominare il Segretario Generale della Confederazione scegliendolo fra persone estranee ai suoi membri.

ART. 19.

PRESIDENTE. — Il Presidente e i due Vice Presidenti della Confederazione sono eletti dall'Assemblea annuale ordinaria, durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Confederazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Egli dà le disposizioni necessarie per l'attuazione dei deliberati dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva, prende tutti

i provvedimenti necessari per lo svolgimento del lavoro confederale, assume e licenzia personale e vigila su tutto l'andamento degli uffici confederali.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri della Giunta esecutiva alla quale deve però riferire nella prima sua adunanza.

Il Presidente può delegare ai Vice Presidenti ed a taluno dei componenti la Giunta, in collegio o singolarmente, alcune delle mansioni ad esso attribuite dal presente Statuto. In caso di urgenza, qualora il Presidente sia temporaneamente assente o impedito, viene sostituito dal Vice Presidente più anziano di età.

ART. 20.

SECRETARIO GENERALE. — Il Segretario Generale è alle dirette dipendenze del Presidente.

Sovrintende a tutti gli uffici e provvede al buon andamento dei servizi. Attua le disposizioni adottate dal Presidente ed ha anche la facoltà di proporgli quelle soluzioni e quei provvedimenti che ritenga utili al conseguimento degli scopi statuari.

ART. 21.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI. — L'Assemblea in sede di riunione ordinaria annuale nomina tre Revisori dei Conti effettivi e due supplenti, i quali durano in carica due anni e sino rieleggibili. L'Assemblea stessa designa il Revisore dei Conti che deve fungere da Presidente del Collegio.

Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Confederazione e redige la relazione sul conto consuntivo annuale per l'Assemblea.

I Revisori dei Conti partecipano alle riunioni dell'Assemblea e, nei limiti di cui all'art. 17, a quelle della Giunta Esecutiva.

ART. 22.

TESORIERE. — Il Tesoriere, nominato dalla Giunta Esecutiva fra i suoi membri, provvede all'amministrazione delle entrate e delle spese e dei fondi in relazione alle risultanze del bilancio preventivo ed al conto consuntivo approvati dall'Assemblea dei delegati, alle deliberazioni della Giunta Esecutiva e alle disposizioni del Presidente.

Egli firma gli ordinativi di incasso e di pagamento e prepara annualmente il conto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'esame della Giunta Esecutiva.

TITOLO IV.

FONDO COMUNE DELLA CONFEDERAZIONE - BILANCIO PREVENTIVO - CONTO CONSUNTIVO ANNUALE.

ART. 23.

FONDO COMUNE. — Il fondo comune della Confederazione è costituito:

a) dai contributi corrisposti dalle Associazioni aderenti al momento della loro ammissione e da quelli versati annualmente ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto;

b) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;

c) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;

d) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore della Confederazione e dalla eventuale devoluzione di beni fatta a qualsiasi titolo a favore della Confederazione stessa.

ART. 24.

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO. — Gli atti per la gestione economica e finanziaria del fondo comune e gli investimenti di capitale sono deliberati dalla Giunta Esecutiva.

ART. 25.

BILANCIO PREVENTIVO E CONTO CONSUNTIVO. — Ogni anno deve essere compilato il bilancio preventivo e il conto consuntivo al 31 dicembre, da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei delegati insieme alle relazioni della Giunta Esecutiva e del Collegio dei Revisori dei Conti.

La Giunta Esecutiva deve presentare così il bilancio preventivo come il conto consuntivo al Collegio dei Revisori dei Conti almeno venti giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 26.

MODIFICAZIONI STATUTARIE. — Le modificazioni da apportarsi al presente Statuto devono essere deliberate dall'Assemblea dei delegati col voto favorevole di almeno due terzi del totale dei voti spettanti alle Associazioni aderenti.

ART. 27.

SCIoglimento DELLA CONFEDERAZIONE. — Lo scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea dei delegati col voto di almeno due terzi del totale dei voti spettanti alle Associazioni aderenti.

In caso di scioglimento sarà nominato un Collegio di tre liquidatori.

L'Assemblea dei delegati detterà le norme circa la devoluzione delle attività nette patrimoniali della Confederazione.

ART. 28.

DISCIPLINA DEL CODICE CIVILE. — Per quanto non è previsto nel presente Statuto si applicano le norme del codice civile.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 29.

Per l'anno 1944 il contributo annuo viene corrisposto solo per la rata relativa al quarto trimestre.

ART. 30.

Fino a quando non siano state costituite le Associazioni di categoria a carattere nazionale o territoriale, possono aderire alla Confederazione anche le singole ditte o società.

L'adesione diretta alla Confederazione viene a cessare con la costituzione delle Associazioni di cui al precedente comma.

L'ammontare del contributo annuale delle ditte e società ammesse in via transitoria, a norma del primo comma, è stabilito dalla Giunta Esecutiva della Confederazione, tenendosi presente il criterio di cui all'art. 6 e l'importanza dell'azienda.

Per quant'altro non disposto nel presente articolo valgono anche per le ditte e società direttamente aderenti alla Confederazione tutte le altre norme del presente Statuto.
